## **ART. 8 - PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE**

* + - 1. Le parti convengono di definire con apposito accordo la disciplina dei permessi sindacali, in applicazione di quanto previsto al punto **3** dell’art. **8** **(Permessi sindacali) del CCNL della Mobilità del 30.9.2010 ed all’art. 8-bis del** CCNL delle Attività Ferroviarie.

2. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 8 dell’art. **8-bis** (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL delle Attività Ferroviarie, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:

1. elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;

c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente **contratto**;

e) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 38 **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

f) indennità di cui a**i** punti 1 **e** 4, ~~8 e 9~~ dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente **contratto**.

3. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto 3 dell’art. **30** del CCNL delle Attività Ferroviarie. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. **30** del CCNL si applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.